



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

MERCATO SETTIMANALE

DENOMINATO

MERCATO DEL VENERDÌ

E

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - RESTITUZIONE – DEFINIZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art.2 – PERIODICITA' E CARATTERISTICHE
- Art.3 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI DEL MERCATO
- Art.4 - ORARIO DEL MERCATO
- Art.5 – MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI
- Art.6 – ATTREZZATURE DI VENDITA
- Art.7 – OPERAZIONI DI VENDITA
- Art.8 – VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI
- Art.9 – UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS
- Art.10 - TIPOLOGIE DI OPERATORI
- Art.11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
- Art.12 – DIVIETI PER GLI OPERATORI
- Art.13 – VIGILANZA E COMMISSIONE DI MERCATO

TITOLO II – POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

- Art.14 – GENERI AMMESSI ALLA VENDITA
- Art.15 – POSTEGGI E/O SETTORI MERCEOLOGICI
- Art.16 – CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI
- Art.17 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DEL' AUTORIZZAZIONE DI TIPO A)
- Art.18 – SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO
- Art.19 – RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- Art.20 – MIGLIORIE
- Art.21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO
- Art.22 – REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

TITOLO III – BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI O DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA

- Art.23 – BANDO DI ASSEGNAZIONE
- Art.24 – FORMULAZIONE DELLE DOMANDE
- Art.25 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
- Art.26 – APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
- Art.27 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

TITOLO IV – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

- Art.28 – REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO
- Art.29 – REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI "IN SPUNTA"
- Art.30 – MODALITA' DI REGISTRAZIONE

TITOLO V – NORME FINALI

- Art.31 – TRIBUTI COMUNALI
- Art.32 – SANZIONI
- Art.33 – NORME DI RINVIO
- Art.34 – AGGIORNAMENTO DINAMICO
- Art.35 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: RESTITUZIONE – DEFINIZIONE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Con riferimento alla delibera CC. n. 22 del 24/05/2001 con la quale si era approvata la restituzione del mercato ai sensi della LR. 28/1999 e le delibere CC. n. 15 del 05/03/2002, n.35 del 08/09/2004, n.34 del 30/09/2005, n.52 del 27/11/2006 e n.36 del 13/07/2016 con le quali si approvavano modifiche relative “All’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la logistica operativa del settore” con questo atto viene restituito e riregolamentato il MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’ (in seguito denominato semplicemente MERCATO) in ossequio alle disposizioni regionali.
2. Il MERCATO ha lo scopo di fornire all’utenza un’offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.
3. La principale normativa di riferimento del settore del commercio su area pubbliche di cui si è tenuto conto è la seguente:
 - Decreto legislativo 31/03/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n. 59;
 - Legge Regionale 12/11/1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 114/98;
 - T.U.E.L. 1808/2000 n. 267;
 - Decreto legislativo 18/05/2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 05/03/2001 n. 57;
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 01/03/2000, n.626 – 3799 “indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 02/04/2001, n. 32-2642 e s.m.i. “L.R. 12 novembre 1999, n.28 art.11, commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”;
 - La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
 - Decreto legislativo 26/03/2010 n. 59 ed in particolare l’art.70 comma 5;
 - Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 09/11/2015 n.6/R recante “Disciplina dei criteri e delle modalità;
 - Delibera Giunta regionale 26/09/2016 n. 25-3970 (VARA)

Articolo 2 – PERIODICITÀ E CARATTERISTICHE

1. Il MERCATO si svolge a Luserna San Giovanni tutti i venerdì feriali dell’anno ed la caratteristica di MERCATO SETTIMANALE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE suddiviso in settori e/o posteggi a specifica tipologia merceologica, come da D.C.C. n.36 del 30/07/2016.

Pietra di Luserna



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

2. La gestione amministrativa del MERCATO è affidata all'Area Vigilanza Settore Polizia Amministrativa e Commercio del Comune di Luserna San Giovanni. La vigilanza è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 3 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI DEL MERCATO

1. In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità l'Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il MERCATO in altra sede oppure disporre lo svolgimento in altra data, mediante apposito provvedimento amministrativo motivato.
2. Come già consolidato dalla consuetudine, si conferma che l'unico spostamento consentito è nel caso di coincidenza del giorno di MERCATO con una giornata festiva, in tal caso il MERCATO viene anticipato al giorno precedente.
3. Nelle giornate caratterizzate da avverse condizioni meteo, anticipo MERCATO e in tutte quelle situazioni che impediscano un corretto svolgimento del MERCATO gli operatori mercatali situati in Via Roma e Piazza Partigiani, prima dell'installazione delle proprie attrezzature devono aspettare le disposizioni e conseguentemente le autorizzazioni dal personale incaricato.

Articolo 4 – ORARIO DEL MERCATO

1. L'orario di vendita nel MERCATO è fissato dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo un'ora prima dell'inizio della vendita per il settore non alimentare e di tre per il settore alimentare; il posto deve essere lasciato entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombro di merci, attrezzature e i rifiuti.
3. Gli operatori del settore alimentari autorizzati al posizionamento con tre ore di anticipo rispetto l'ora delle vendite, sono tenuti ad un comportamento rispettoso delle quiete pubblica, evitando rumori, schiamazzi o altro.
4. Eventuali deroghe e/o variazioni orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.

Articolo 5 – MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI

1. I banchi, gli automezzi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato sulla pavimentazione e per il quale è stata rilasciata apposita concessione, in tal modo sarà sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza. In caso di collocazione su spazi con pavimentazione particolare potranno essere prescritte particolari precauzioni per la sua conservazione.
2. Durante lo svolgimento del MERCATO è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree non autorizzate.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

Articolo 6 – ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre m.0.50 dalla verticale del limite di allineamento poiché nell'area di passaggio devono agevolmente transitare eventuali mezzi di soccorso. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori di m.2,00, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.
2. È vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature per la vendita di prodotti deperibili che non siano conformi con quanto stabilito dalle norme dal Ministro della Sanità.

Articolo 7 – OPERAZIONI DI VENDITA

1. Il titolare della concessione/autorizzazione deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita.
2. È ammessa la sostituzione nell'attività da parte di famigliari coadiuvanti o dipendenti a condizione che essi siano muniti della concessione/autorizzazione in originale, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e/o del registratore fiscali del titolare. Inoltre è consentito farsi sostituire a titolo temporaneo ed eccezionale da altri soggetti che devono essere muniti di valido atto di delega comprovante il titolo alla sostituzione.
3. Diversamente non sarà consentito il posizionamento e varrà come assenza ingiustificata.

Articolo 8 – VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, CARNI E PRODOTTI ITTICI

1. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori commerciali autorizzati alla vendita di prodotti ittici vivi.
3. La vendita di prodotti alimentari, carni e prodotti ittici è comunque sottoposta al rispetto delle norme legislative e regionali che disciplinano la materia.

Articolo 9 – UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE DI GAS

1. È fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed idrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione delle eventuali anomalie prodotte dalle loro attrezzature sull'impianto comunale sono a totale carico degli utenti.
3. Nel MERCATO è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA

Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

Articolo 10 – TIPOLOGIE DI OPERATORI

A) OPERATORI COMMERCIALI:

Sono operatori su area pubblica i soggetti che espongono e vendono prodotti e cose al dettaglio e/o somministrano e vendono al pubblico alimenti e bevande, titolari di autorizzazione commerciale con area in concessione o meno.

L'attività commerciale viene svolta nello spirito della libera concorrenza, l'offerta della merce avviene nel rispetto temporale della richiesta.

Ogni operatore commerciale può ottenere al massimo n.3 (tre) posteggi.

B) BATTITORI

Agli effetti del presente Regolamento non si riconoscono quali operatori commerciali su aree pubbliche nel MERCATO in quanto non vi sono spazi attrezzati e individuati per tali attività.

C) IMPRENDITORI AGRICOLI

Per imprenditori agricoli si intendono i titolari di azienda singola o associata, in possesso di partita IVA per la vendita, nonché regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29/12/1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigneti in materia di igiene e sanità.

Per imprenditore agricolo ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 18/05/2001 n.228 si intende che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Ogni imprenditore agricolo può ottenere n. 3 (tre) posteggi, sono comunque autorizzati chi alla data di approvazione del presente regolamento occupano e hanno in concessione un numero di posteggi superiori a tre.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA

Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.

Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358

E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it

Via Roma 31 C.A.P. 10062

Articolo 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al MERCATO devono:
 - a) provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce;
 - b) rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità delle merci poste in vendita;
 - c) rispettare gli orari del MERCATO;
 - d) osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte vendita;
 - e) non lasciare il posteggio incustodito;
 - f) esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, la concessione/autorizzazione temporanea del posteggio originale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
 - g) attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio, nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del MERCATO;
 - h) rispondere in proprio degli eventuali danni arrecati a terzi in seguito all'esercizio dell'attività autorizzata;
 - i) occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico e per la sicurezza devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
 - j) assumersi tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
 - k) indicare in cartellini appositi il prezzo delle merci esposte in vendita, scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
 - l) porre in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico.
2. In caso di assenze per malattia:
 - a) il certificato medico dovrà essere presentato entro e non oltre il venerdì successivo alla data dell'assenza sul mercato, pena l'archiviazione senza giustificazione;
 - b) il certificato dovrà essere presentato in originale, l'Ufficio ne farà copia conforme e l'originale verrà restituito, in caso di impossibilità lo stesso potrà essere anticipato via email, tramite fax o raccomandata RR.
 - c) non saranno giustificati lunghi periodi di malattia se:
 - Si presenta il certificato medico posteriormente o giustificativo retroattivo
 - in caso di società commerciali (srl, snc, ecc)
3. In caso di assenze per ferie:
 - a) il periodo giustificato è al massimo di n. 4 mercati (anche non consecutivi);
 - b) la comunicazione del periodo di ferie dovrà essere preventivamente presentato all'Ufficio Commercio;
 - c) le comunicazioni delle ferie presentate posteriormente non saranno accettate;

Pietra di Luserna



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358

E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it

Via Roma 31 C.A.P. 10062

- d) le assenze non dovranno superare il periodo temporale superiore ai 4 mesi (18 mercati)
 - e) in caso di assenze non giustificate per n.19 mercati sarà immediatamente effettuato avvio di procedimento per revoca della concessione del posteggio e relativa autorizzazione.
4. Per quanto concerne i rifiuti:
- a) I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e le fontanelle pubbliche, hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato al fine di offrire all'utente un'immagine ordinata e pulita del MERCATO;
 - b) Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli operatori dovranno provvedere alla rimozione completa di rifiuti e il loro trasporto presso l'isola ecologica in ottemperanza dei provvedimenti specifici ai quali si rimanda.

Articolo 12 – DIVIETI PER GLI OPERATORI

1. Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo al MERCATO non devono:
- a) porre in vendita merci diverse per le quali è stata rilasciata la concessione del posteggio, e stabilite dal presente Regolamento;
 - b) abbinare i banchi di vendita, se non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Comunale;
 - c) parcheggiare qualsiasi tipo di automezzo all'interno del MERCATO e/o posteggio assegnato, se non espressamente consentito nel documento autorizzatorio;
 - d) cambiare posteggio assegnato; è possibile solo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'Ufficio comunale;
 - e) il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
 - f) porre in vendita derrate alimentari e bevande atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie;
 - g) disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
 - h) farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
 - i) annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
 - j) usare altoparlanti o altri mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
 - k) ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso a tale da non recare disturbo alla quiete pubblica;
 - l) ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
 - m) recare danno agli impianti, ai monumenti, alle fontanelle e alle pavimentazioni (in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere totalmente risarcito);
 - n) procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
 - o) circolare in bicicletta o con acceleratori di velocità e condurre cani sprovvisti di museruola e guinzaglio;
 - p) abbandonare rifiuti.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA

Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

Articolo 13 – VIGILANZA E COMMISSIONE DI MERCATO

1. Alla vigilanza sul MERCATO è preposta la Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al MERCATO e/o appositamente incaricato, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
In particolare spetta al personale comunale addetto al MERCATO:
 - a) sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del MERCATO;
 - b) gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - c) rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
 - d) far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
 - e) far osservare il rispetto del presente Regolamento.
2. Inoltre può essere eletta una Commissione di mercato composta da un massimo di:
 - a) Sindaco o Assessore Delegato Presidente
 - b) Responsabile Area o suo delegato
 - c) un delegato per il settore non alimentare individuato in Piazza Partigiani e Via Roma
 - d) un delegato settore alimentare individuato in Via Ribet
 - e) un delegato settore alimentare individuato in Piazza Savine le Lac
 - f) un delegato per gli imprenditori agricoli.
3. Tale Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza, inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO II – POSTEGGI: TIPOLOGIE E GESTIONE

Articolo 14 – GENERI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Ai sensi del presente regolamento comunale sono ammessi sul MERCATO generi alimentari e non alimentari suddivisi in settori a tipologia come dettagliatamente esposto nell'articolo successivo.
2. Per gli imprenditori agricoli è consentita la vendita diretta di prodotti provenienti dai propri fondi e di prodotti derivati ottenuti di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
3. Nel MERCATO non è consentita la vendita di:
 - a) Oggetti preziosi e prodotti dell'antiquariato. Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui al D.Lgs. 22/05/1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi anche se ceduti sciolti e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto;
 - b) Beni culturali ed ambientali previsti dal D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, senza la prescritta autorizzazione ministeriale. Per beni culturali si intendono tutti i beni immobili e mobili

Pietra di Luserna®



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358

E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it

Via Roma 31 C.A.P. 10062

rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, così come definiti dal citato decreto.

4. Gli organi di controllo sono autorizzati a richiedere il ritiro delle merci che, a proprio insindacabile giudizio, qualora presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto e recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dal MERCATO.
5. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita e di essere in regola con gli adempimenti fiscali.

Articolo 15 – POSTEGGI E/O SETTORI MERCELOGICI

1. Il MERCATO ha n. 86 posteggi suddivisi tra settori merceologici come dettagliatamente espresso nelle planimetrie allegate al presente atto e dalle quali risulta l'effettivo posizionamento, la numerazione, la tipologia merceologica e la superficie.

A) PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

A.1 TIPOLOGIA NON ALIMENTARE:

1. n. 28 posteggi Piazza Partigiani
2. n. 10 Via Roma tratto Via Gianavello e Via Ribet

A.2 TIPOLOGIA ALIMENTARE:

1. n. 9 posteggi Via Ribet tratto Via Roma e Via Tegas
2. n. 6 posteggi Piazza Savines Le Lac
3. n. 5 posteggi Mercato Coperto

B) PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. n. 28 posteggi Mercato Coperto

RIEPILOGO POSTEGGI:

Posteggi per operatori commerciali: n. 38 settore non alimentari – n. 20 settore alimentare

Posteggi per imprenditori agricoli: n. 28.

Articolo 16 – CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

1. Le aree e/o i posteggi così individuate, non possono essere destinate ad essere occupate da operatore di altra tipologia, nemmeno in spunta.
2. L'assegnazione in concessione dodecennale di nuovi posteggi o posteggi rimasti liberi deve avvenire attraverso bando di concorso così come previsto da successivo TITOLO III, previo esame delle domande di miglioria.
3. Ogni posteggio destinato agli operatori commerciali potrà essere oggetto di una sola concessione.
4. Ciascun operatore già concessionario o che potrà ottenere la concessione per nuova assegnazione, si impegna a rispettare il presente Regolamento, per se stesso e per l'eventuale subentrante.
5. **TUTTI I POSTEGGI SONO ASSEGNATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA.**



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

Articolo 17 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO A)

1. L'Ufficio Comunale al momento conclusivo dell'iter autorizzativo, così come espresso per ogni tipologia di operatore nel presente Regolamento, provvederà al rilasciare due documenti comprovanti l'avvenuta concessione di utilizzo del posteggio e la relativa autorizzazione alla vendita.

Articolo 18 – SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

A) OPERATORI COMMERCIALI

Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione e autorizzazione di posteggio del subentrante.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI.

È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente al ramo d'azienda di riferimento, a tal proposito si precisa quanto segue: l'impresa agricola è un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una serie di attività art.2135 CC, di conseguenza l'impresa è un complesso organizzato di beni unitario, autonomo e distinto dai beni che la compongono. Di fatto, il passaggio della concessione tra imprenditori agricoli deve prevedere esclusivamente il trasferimento del ramo di azienda relativo alla commercializzazione e non i terreni dell'impresa agricola.

Il concessionario si impegna per sé e per i suoi subentranti a rispettare le caratteristiche e la tipologia merceologica del posteggio concesso a tutti i disposti del presente Regolamento.

Articolo 19 – RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Il presente Regolamento definisce di fatto quanto già in vigore ai sensi D.C.C. n. 36 del 13/07/2016.
2. La riassegnazione avverrà secondo i criteri individuati nella delibera C.C. sopra citata.

Articolo 20 – MIGLIORIE

1. Prioritariamente rispetto all'emanazione del bando, di cui al TITOLO III, per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per la vendita nei posteggi liberi, è necessario dar corso alle istanze di miglioria agli atti dell'Ufficio Comunale, successivamente si procederà all'emissione dell'apposito bando di assegnazione.
2. Le domande di miglioria sono presentate in carta semplice e dovranno essere dichiarati oltre i propri dati anagrafici i seguenti dati:
 - a) anzianità acquisita nel mercato
 - b) anzianità dell'esercizio dell'impresa
3. In seguito sarà stilata apposita graduatoria, in base in via prioritaria, all'anzianità acquisita nel mercato e in seconda battuta all'anzianità dell'esercizio dell'impresa.
4. È possibile solo lo scambio consensuale di posteggio tra due operatori previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Pietra di Luserna



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

Articolo 21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio da parte di un operatore commerciale, senza giustificato motivo, in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a diciotto mercati come chiarito, nel precedente articolo 11 e nei Criteri Regionali, viene a decadere la concessione del posteggio, l'Ufficio Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'evento all'Ufficio commercio che provvederà all'automatica notifica della decadenza e ritiro della concessione di posteggio, nonché la conseguente revoca dell'autorizzazione amministrativa alla vendita.
2. Inoltre sono causa di decadenze della concessione:
 - a) l'omesso pagamento del Canone OSAP;
 - b) l'omesso pagamento della Tassa rifiuti;
 - c) atti contrari all'ordine pubblico e ripetute violazioni al presente regolamento.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda sanitaria Locale – Servizio di Igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 22 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla vendita è revocata quanto vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio:
 - a) decadenza della concessione di posteggio;
 - b) carenza dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari;
 - c) dichiarazione stato fallimentare;
 - d) coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato;
 - e) per quanto previsto dal comma 4 art. 29 della legge n. 114/1998.

TITOLO III

**BANDO DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTEGGI O DELLE CONCESSIONI IN
SCADENZA**

Articolo 23 – BANDO DI ASSEGNAZIONE

1. I bandi di assegnazioni di nuovi posteggi o delle concessioni in scadenza sono assunti previo accertamento della disponibilità dei posteggi, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito del Comune e affissi all'Albo pretorio, e devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - b) l'elenco dei posteggi disponibili e la destinazione di tipologia merceologica;
 - c) il numero che li identifica;
 - d) l'esatta collocazione di ciascuno;
 - e) il settore merceologico di appartenenza;
 - f) il termine non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale

Pietra  **Luserna**[®]



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA

Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

l'istanza deve essere spedita al comune;

- g) l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Le domande pervenute fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
 3. In caso di necessità il Comune potrà richiedere tutta la documentazione integrativa necessaria, che non può procurarsi direttamente al fine della corretta compilazione delle graduatorie.
 4. Per il rinnovo delle concessioni in scadenza si rimanda alle disposizioni e alle modalità operative regionali.

Articolo 24 – FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni nel MERCATO, deve presentare al Comune domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione/autorizzazione.
2. Nel MERCATO un medesimo operatore commerciale può essere titolare e può usufruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 concessioni/autorizzazioni, gli imprenditori agricoli possono ottenere 3 concessioni/autorizzazione salvo i diritti acquisiti.
3. Nell'ambito della stessa procedura/domanda concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
4. Nella stessa domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità i seguenti dati:
 - a) il settore o settori merceologici;
 - b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
 - c) il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
 - d) l'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;
 - e) per gli extra comunitari anche il permesso di soggiorno in corso di validità.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentate o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla DGR 01/03/2000 n.42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena nullità, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. entro 10 giorni dalla chiusura del bando.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

Articolo 24 – FORMULAZIONE DELLE DOMANDE

A) SETTORE COMMERCIALE

1. Chi intende ottenere la concessione per l'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni nel MERCATO, deve presentare al Comune domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione/autorizzazione.
2. Nel MERCATO un medesimo operatore commerciale può essere titolare e può usufruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 concessioni/autorizzazioni, gli imprenditori possono ottenere 3 concessioni/autorizzazione salvo i diritti acquisiti.
3. Nell'ambito della stessa procedura/domanda concorsuale non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.
4. Nella stessa domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità i seguenti dati:
 - a) Il settore o i settori merceologici
 - b) Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998
 - c) Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998
 - d) l'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili
 - e) per gli extra comunitari anche il permesso di soggiorno in corso di validità.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentate o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla DGR 01/03/2000 n.42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena nullità, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. entro 10 giorni dalla chiusura del bando.

B) IMPRENDITORI AGRICOLI

L'imprenditore agricolo che intende ottenere il posteggio dodecennale per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti sulle aree pubbliche, deve presentare al Comune apposita domanda in carta legale entro i termini previsti dallo specifico bando indetto dal Comune.

Nella domanda devono essere dichiarati, pena di inammissibilità i seguenti dati o fatti:

- a) La data e protocollo di presentazione all'Ufficio comunale della comunicazione di vendita ai sensi del D.L. 228/01
- b) L'indicazione del posteggio disponibile per gli imprenditori agricoli
- c) L'indicazione del periodo richiesto di vendita se annuale o stagionale (con la precisazione

Pietra di Luserna



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

dei mesi di interesse)

- d) Il possesso dei requisiti morali
 - e) L'eventuale autorizzazione sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili.
1. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, l'ufficio comunale provvederà ad informare gli interessati a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., entro 10 giorni dalla chiusura del bando. Nel caso di rilascio stagionale, il posteggio potrà essere oggetto di più concessioni. Gli imprenditori agricoli potranno ottenere la concessione solamente nelle aree appositamente istituite che sono:
 - Piazza Mercato Coperto.

Articolo 25 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Per nuovi posteggi o posteggi resisi liberi l'Ufficio comunale esamina le domande validamente pervenute e forma una graduatoria, tenendo conto dei criteri nell'ordine sotto elencati:
 - a) Maggior numero di presenze (alla fiera) fatte registrare dall'operatore con la medesima autorizzazione
 - b) Maggior anzianità nell'attività di commercio, così come risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese
 - c) A parità di condizioni per i punti 1 e 2, la priorità spetta a chi abbia minor numero di posteggi già assegnati
 - d) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita
 - e) Ordine di data e protocollo di arrivo della domanda.
2. I posteggi liberi, in quanto non occupati da eventuali concessionari, si potranno rilasciare di volta in volta agli operatori richiedenti con le seguenti modalità:
 - a) domanda in bollo su apposita modulistica predisposta dal Comune
 - b) produzione in allegato di copia di: Autorizzazione alla vendita per il commercio su aree pubbliche, Visura camerale, VARA.
3. Per il resto l'assegnazione è regolata secondo quanto previsto dal precedente comma 1.

Articolo 26 – APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Per l'applicazione della graduatoria definitiva l'Ufficio Comunale provvederà alla convocazione degli interessati, con avviso scritto raccomandato o via pec (se in possesso dell'interessato) da inviarsi con almeno 5 giorni di anticipo, per una seduta comune durante la quale verranno assegnati i posteggi dichiarati assegnabili, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e della tipologia merceologica.
2. Gli assenti non giustificati verranno considerati rinunciatari e pertanto perderanno il diritto di assegnazione.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA

Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.

Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

Articolo 27 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI.

A) OPERATORI COMMERCIALI

I concessionari di posteggio fisso non presenti alle ore 08.00, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse e o i canoni pagati e pertanto tali posteggi sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata sull'area mercatale entro mezz'ora dalla perdita del diritto del titolare.

Tale assegnazione è riservata, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato dal Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo II, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) Più alto numero di presenze effettive in spunta sul MERCATO sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- b) Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- c) Assenza di concessione di altri posteggi;
- d) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

L'assegnazione avverrà secondo l'ordine della graduatoria giornaliera così formata e tenendo conto della tipologia merceologica dei posteggi rimasti liberi. La concessione verrà annotata sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di MERCATO.

Qualora l'utente sia titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore delle altre.

Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia, a nome e per conto proprio, che per conto altrui.

I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e in caso di abbandono dell'area prima delle ore 10,00 saranno considerati assenti, i spuntisti che per qualsiasi ragione in virtù di assegnazione posteggio, non hanno occupato il posteggio assegnato entro 1 ora saranno considerato assenti e la presenza registrata durante la spunta non verrà conteggiata.

Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività. Tale impossibilità è giustificata solamente dalla mancanza di posteggi disponibili.

Le aree espressamente riservate agli operatori commerciali non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro tipo di operatore, nemmeno in spunta.



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA

Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

B) IMPRENDITORI AGRICOLI:

Per la formazione della graduatoria al fine delle assegnazioni sul Mercato Coperto per gli imprenditori agricoli si applicano le seguenti modalità:

- a) Più alto numero di presenze effettive in spunta sul MERCATO sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- b) Maggiore anzianità nell'attività riscontrata dalla data e protocollo di presentazione all'Ufficio comunale della comunicazione di vendita ai sensi del D.L. 228/01.

Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro tipo di operatore, nemmeno in spunta.

La Polizia Municipale provvederà ad incassare dagli spuntisti il Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e della raccolta rifiuti dovuto per il giorno di utilizzo.

TITOLO IV – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 28 – REGISTRO DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO

1. Viene istituito presso il Comune un registro denominato “REGISTRO DEL MERCATO DEL VENERDI” a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di MERCATO, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio e relativa autorizzazione.
2. Il Registro viene formato e tenuto dal responsabile Area competente nella gestione del MERCATO.
3. Su questo registro si anoteranno le presenze degli operatori nei giorni del MERCATO, le assenze non giustificate e le assenze giustificate.

Articolo 29 – REGISTRO DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI GIORNALIERI “IN SPUNTA”

1. Viene istituito presso il Comune un registro denominato “REGISTRO DELLE PRESENZE “IN SPUNTA” DEL MERCATO DEL VENERDI” a carattere pubblico, suddiviso per ciascun settore di mercato.
2. Il Registro viene formato e tenuto dal responsabile Area competente nella gestione del MERCATO.
3. Sul registro si anoteranno le presenze degli operatori nei giorni di MERCATO e da tali annotazioni sarà sempre possibile individuare chiaramente le presenze accumulate.

Articolo 30 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

1. La Polizia Municipale preposta alla vigilanza sul MERCATO, provvede a rilevare le presenze e le assenze degli operatori, entro il termine delle ore 08.00.
2. Gli operatori del MERCATO che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a 18 giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, solo se debitamente documentate e con le



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA

Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ. Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.

4. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione della data di svolgimento del MERCATO, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

TITOLO V –NORME FINALI

Articolo 31 – TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate al pagamento del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) e della Tassa di Smaltimento rifiuti solidi urbani così come stabilito dagli appositi regolamenti.
2. Il pagamento è sempre anticipato rispetto al posizionamento. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. L'assenza dal MERCATO a qualsiasi titolo non esonera il pagamento del plateatico e dell'imposta di bollo sul documento autorizzativo.
4. Il mancato pagamento dei tributi o uno solo di questi è fonte di revoca della concessione e conseguentemente dell'autorizzazione alla vendita.

Articolo 32 – SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 e comunque secondo le misure di legge.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio sulle aree pubbliche dalla deliberazione istitutiva del MERCATO è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00, come previsto dall'art.29, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998 e comunque secondo le misure di legge.
3. Chiunque avendo titolo di partecipazione violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque secondo le misure di legge.
4. Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche compreso il pagamento del plateatico, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il conduttore, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
5. In caso di recidiva, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione, per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione della partecipazione al MERCATO da un minimo di una ad un



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA VIGILANZA
Polizia Municipale -Pol.Amm. – Prot.Civ.
Commercio

Tel. 0121-954449 Fax 0121-902358
E-mail: areavigilanza@comune.luserna.to.it
Via Roma 31 C.A.P. 10062

massimo di sei edizioni, secondo la gravità, fino alla revoca della concessione.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Luserna San Giovanni, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente regolamento.

Articolo 33 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.
2. A norma dell'art. 15, comma 2, dello Statuto Comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore divenuta esecutiva la deliberazione che le approva.
3. Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata, ogni altra forma regolamentare comunale della materia, non approvata a norma della legislazione vigente e citata di cui all'art. 1.

Articolo 34 – AGGIORNAMENTO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento, si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 35 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.